

L'ANALISI

AUTORITÀ DI STATO
E LIBERA VOLONTÀ

VLADIMIRO ZAGREBELSKY



La inammissibilità disposta dalla Corte costituzionale del referendum sul fine vita provoca rammarico, ma non molta sorpresa. - PAGINA 27

AUTORITÀ DI STATO
E LIBERA VOLONTÀ

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

La inammissibilità disposta dalla Corte costituzionale del referendum abrogativo riguardante l'articolo 579 del Codice penale, che punisce l'omicidio del consenziente, provoca rammarico, ma non molta sorpresa. Il quesito referendario lasciava applicabili le norme sull'omicidio nei soli casi in cui la libertà e consapevolezza del consenso sia viziata, perché si tratta di minore di diciotto anni, ovvero di un infermo di mente, o in condizioni di deficienza psichica, oppure di una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, suggestione, o carpite con l'inganno. La Corte aveva posto le premesse della dichiarazione di inammissibilità nella sua sentenza del 2019, relativa alla diversa, ma strettamente legata punizione di chi aiuta altri a suicidarsi.

Si trattava di una ipotesi confinante con quella dell'omicidio del consenziente, nella quale la Corte aveva già preso posizione, enunciando condizioni per ammettere che la volontà di una persona di porre fine alla propria vita incontri la disponibilità di altri a fornire il proprio aiuto. I valori in campo nel discutere dell'omicidio del consenziente sono gli stessi che pone l'aiuto al suicidio: la differenza tra i due casi sta nel solo fatto che l'atto finale e letale sia compiuto dal soggetto che ha deciso di morire

oppure dall'altro soggetto che lo aiuta. Se l'aiuto non è ammesso, non prevale la vita - come si pretende che sia -, ma intervengono forme atroci di suicidio oppure, per i soggetti impossibilitati a uccidersi, il perdurare di una vita intollerabile. In ogni caso si pongono nello stesso modo le questioni che riguardano il diritto alla vita, il diritto a porvi fine, le cautele necessarie ad assicurare che la decisione di morire sia libera, consapevole, persistente. Non sorprende allora che una Corte che aveva non molto tempo prima imposto una serie di limiti e condizioni per ammettere la non punibilità dell'aiuto al suicidio, abbia ritenuto di impedire la possibile approvazione del quesito referendario. Con essa sarebbe rimasta in vigore una norma che puniva come omicidio il solo caso in cui la volontà della persona sia viziata, senza considerare i limiti e le condizioni posti dalla Corte.

Con la sentenza sull'aiuto al suicidio, la Corte - a ciò indotta dall'inerzia del Parlamento - ne aveva stabilito la non punibilità a condizione che chi chiede e ottiene quell'aiuto sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili, sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale e sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli. La Corte aveva così ritagliato una specifica e limitata situazione, al di fuori della quale l'autodeterminazione

della persona non viene riconosciuta. Alla volontà libera della persona che decide di morire, la Corte ha sostituito l'autorità dello Stato. In tal modo essa ha adottato una posizione autoritaria, rifiutando quella propria di una società liberale, rispettosa della dignità delle persone, di cui l'autodeterminazione è una componente. È questo che si trae dalla Convenzione europea dei diritti umani (che vincola anche l'Italia); questo hanno ritenuto due Corti costituzionali come quella tedesca e quella austriaca, argomentando da sistemi costituzionali del tutto analoghi, sul punto, a quello italiano. In particolare, il Tribunale costituzionale tedesco, sulla base della intangibilità della dignità umana e della inviolabilità della libertà della persona, con sacrosante parole ha affermato che da tali principi costituzionali deriva il diritto di scegliere in autonomia di porre termine alla propria vita con una decisione informata e ponderata. E ha aggiunto che da ciò segue il diritto di controllare la propria vita nel modo scelto e di non essere costretti a forme di vita non conciliabili con la propria concezione di sé e della propria identità personale. E l'autonomia della persona non è limitata a situazioni come quella di malattia incurabile, né si applica solo a certi stadi della vita o di una malattia. Secondo il Tribunale costituzionale tedesco, la decisione della persona non può essere valutata imponendo valori di carattere generale, dogmi religiosi, nor-

me sociali, poiché la sua decisione deve esser rispettata come frutto di autodeterminazione.

Fondamentale, sia per l'aiuto al suicidio, che per l'omicidio del consenziente è la volontà della persona che chiede di morire. La definizione di una situazione oggettiva che escluda la punibilità di chi aiuta taluno a

porre fine alla propria vita, finisce con il mettere in ombra la grave, difficile, essenziale questione della volontà di chi vuol morire. Le norme penali devono essere accompagnate da disposizioni e misure che accertino la "qualità" della volontà manifestata dalla persona. È necessario offrire sempre la possibilità

di cure palliative, ma non basta. Necessaria è l'offerta di assistenza psicologica e sociale, che possano rappresentare alternative accettate dalla persona, solo così veramente libera. Dal Parlamento infine si attende una completa disciplina rispettosa della autonomia delle persone. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

